

INPS

DETERMINAZIONE N. 113 DEL 12 SET. 2018

OGGETTO: ricorso n. 751760724 del 01.12.2017 in materia di classificazione dei datori di lavoro proposto da Prime App s.r.l., matricola INPS: 3214946090, Codice Fiscale: 04193500404- Agenzia complessa di Cesena

IL PRESIDENTE

**Visto** il D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639;

**Vista** la Legge 9 marzo 1989 n. 88;

**Visto** il Decreto Legislativo del 30 giugno 1994 n. 479 e successive modifiche e integrazioni;

**Visto** il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 366;

**Visto** l'art. 7, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

**Visto** il D.P.R. 16 febbraio 2015 con il quale il Prof. Tito Boeri è stato nominato, per la durata di un quadriennio a decorrere dalla data del decreto medesimo, Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

**Visto** il D.M. del 13 gennaio 2017 con il quale è stata nominata la dott.ssa Gabriella Di Michele, direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

**Visto** il Regolamento di organizzazione dell'Istituto adottato con determinazione presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, come modificato -da ultimo con determinazione presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017;

**Visto** l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS adottato con determinazione presidenziale n. 110 del 28 luglio 2016, come modificato da ultimo con determinazione presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017;

**Viste**, in particolare, le disposizioni di cui agli artt.49 e 50 della già citata legge 9 marzo 1989 n.88, in materia di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali e di contenzioso in materia di classificazione dei datori di lavoro;

**Visto** il provvedimento del Direttore della Sede di Cesena datato 9.12.2015 che ha disposto l'inquadramento aziendale della Prime App s.r.l. nel settore Terziario - codice statistico contributivo (CSC) 70708;

**Visto** il ricorso datato 01.12.2017 con cui la Prime App s.r.l. ha chiesto l'annullamento del provvedimento sopra indicato e l'inquadramento dell'azienda nel settore Industria;

**Preso atto** che la Prime App s.r.l. non ha proposto ricorso avverso il provvedimento di classificazione nei novanta giorni indicati nella comunicazione del provvedimento impugnato e non ha adito l'autorità giudiziaria;

**Visto** l'art.9 del Regolamento delle procedure in materia di ricorsi amministrativi adottato con determinazione presidenziale n. 195 del 20.12.2013;

**Vista** la visura camerale da cui risulta che la Prime App s.r.l. si è costituita il 20.02.2015 e dal 02.05.2016 svolge l'attività prevalente di "produzione e commercializzazione di programmi applicativi e di base per elaboratori e centri elettronici", codice Ateco 62.02.09, a cui corrisponde il codice statistico contributivo (CSC) 70708;

**Tenuto conto** che nella domanda di iscrizione con procedura automatizzata all'Inps (Mod. DM 68) del 07.12.2015 la Prime App s.r.l. ha comunicato il seguente codice dell'attività economica esercitata in relazione alla posizione aziendale aperta per i dipendenti: "Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica nca - Recupero dati; Installazione software" (codice Ateco 62.09.09);

**Preso atto** che non è stato proposto ricorso in sede giurisdizionale né sono intervenute sentenze sulla stessa materia;

**Vista** la relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione Generale;

Su proposta del Direttore generale

DETERMINA

La reiezione del ricorso proposto da Prime App s.r.l.

IL PRESIDENTE  
Prof. Tito Michele Boeri

Documento firmato in originale